



N. 335/2022 RGAC

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:

dott. Massimo GULLINO, presidente;  
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;  
dott. Marisa SALVO, consigliere;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 335/2022 RGAC posta in decisione all'udienza del 25.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte e vertente

**TRA**

*Parte\_1*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

p. IVA: *P.IVA\_1*

parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MIRACOLA Massimo del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in S. Agata di Militello (via Enna n. 2);

pec: *Email\_1* ;

**APPELLANTE**

**E**

*Controparte\_1* (già *Controparte\_2*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

p. IVA: *P.IVA\_2*

parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GUIDUCCI Elena del foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Reggio Emilia (via della Previdenza Sociale n. 11);

pec: *Email\_2* ;

**APPELLATA**

**avente ad oggetto:**

appello avverso la sentenza n. 136/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale Civile di Patti ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. in data 1.3.2022 nel giudizio già iscritto al n. 100022/2013 RGAC (opposizione a decreto ingiuntivo).

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

### **Per l'appellante:**

- “... 1). Ritenere e dichiarare erronea e/o illegittima la sentenza appellata, per tutti i motivi sopra esposti;
- 2). Per l'effetto in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare:
- 2.a). l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per D.I., nonché la nullità del D.I. opposto in primo grado, per rinuncia e deroga all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, avendo le parti deferito la risoluzione delle loro controversie ad un collegio arbitrale;
- 2.b). l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per D.I. e la nullità del D.I. opposto, per carenza di legittimazione attiva della Società *Controparte\_2* per tutte le motivazioni ut supra esposte e per tutti i profili evidenziati;
- 3). Sempre in riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare, in forza dell'opposizione proposta in primo grado, l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi, fatto valere dalla società appellata, ovvero l'inesigibilità del credito, per tutte le motivazioni esposte;
- 4). Ancora in riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale:
- 4.a). condannare la Società *Controparte\_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione di tutte le maggiori somme incamerate per il servizio prestato negli anni dal 2006 al 2008;
- 4.b). condannare la Società *Controparte\_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di penali, nonché al risarcimento del maggior danno per la mancata corretta esecuzione del servizio, le continue sospensioni e per la interruzione dello stesso conseguente al recesso ad nutum;
- 4.c). condannare la Società *Controparte\_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di penali, nonché al risarcimento del maggior danno per la mancata corretta esecuzione del servizio, nella misura di €.500.000,00, ovvero nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, secundum alligata et provata, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal Sig. Giudice, oltre interessi legali e moratori sino al soddisfo;
- 4.d). condannare la Società *Controparte\_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- 5). In riforma della sentenza appellata, accogliere tutte le domande formulate in primo grado, anche quella formulata in via subordinata di limitazione della pretesa di controparte nei limiti del giusto e del provato, decurtando ogni somma non dovuta o illegittimamente richiesta e portandole in compensazione con quanto dovuto all' *Parte\_1* [...] ;
- 6). Riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato le richieste istruttorie formulate in primo grado, ammettendo tutte le prove articolate con le memorie ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c., che qui devono intendersi interamente riportate e trascritte;
- 7). Riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante alle spese di lite, anziché disporre la condanna a carico della società appellata, ovvero disposta la compensazione;
- 8). Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi ...”.

### **Per l'appellata società:**

“... In via principale: Rigettare l'appello proposto da *Parte\_1* poiché inammissibile, infondato, non provato; per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n. 136/2022 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 1-03-2022, e comunque confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 238/2012, emesso in data 20-11-2012 dal Tribunale di Patti Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello, dichiarandone l'efficacia esecutiva.

In via gradatamente principale: Rigettare i motivi di appello e le domande tutti svolti da *Parte\_1* poiché inammissibili, generici, indimostrati, nonché infondati; per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n. 136/2022 emessa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 1-03-2022, e comunque confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 238/2012, emesso in data 20-11-2012 dal Tribunale di Patti-Sezione Distaccata di Sant'Agata di Militello, dichiarandone l'efficacia esecutiva.

In via subordinata: Condannare *Parte\_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di *Controparte\_1* (già *Controparte\_2*, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di 449.833,57 €, oltre rivalutazione, nonché interessi legali e moratori - anche ai sensi del D. Lgs n. 231/2002 -, ovvero di quella somma maggiore o minore accertata come dovuta dalla Corte adita. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, nonché con espressa richiesta di applicazione dell'art. 96 c.p.c. stante la condotta processuale mantenuta dall'appellante.

In via istruttoria: Rigettare la domanda proposta dall'appellante, avente ad oggetto “le richieste istruttorie formulate in primo grado, ammettendo tutte le prove articolate con le memorie ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., che qui devono intendersi interamente riportate e trascritte” (punto 7, pagina 37, atto di appello), poiché inammissibile per carenza di specificità nella formulazione, nonché generica. Sul punto, si richiamano le deduzioni svolte alle pagine n. 18-19 della comparsa di costituzione e risposta in appello, che si riportano: “Questa difesa, in ogni caso, con riguardo alle

prove dedotte ex adverso, ribadisce la inammissibilità dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali, perché 'attinenti a circostanze dimostrabili tramite prova documentale'. Ribadisce la genericità dei capitoli nelle loro singole formulazioni. Rinnova la inammissibilità della integrale produzione documentale, talmente ampia da richiedere un supporto informatico, privo di riferimenti circa la sua rilevanza rispetto alla questione che ci occupa. Rinnova la opposizione alla c.t.u. perché oltremodo esplorativa, poiché demanderebbe al Consulente l'individuazione dei contestati inadempimenti e la determinazione della loro quantificazione e congruità, all'evidenza inammissibilmente surrogatoria di un onere probatorio non assolto.

Qualora la Corte dovesse mai ritenere di avvalersi della C.t.u. si chiede che la stessa escluda dalla indagine il periodo 2008/2010 e 2011 perché estranei ai fatti di causa.

Qualora la Corte dovesse ammettere le istanze istruttorie qui opposte, si rinnova la richiesta di ammissione di prova contraria con i testi dedotti da controparte e sui medesimi capitoli si indicano i n. 2 testimoni identificati nella memoria n. 3 ex art. 183 c.p.c. VI comma del 20.04.2015 signori *Tes\_1* *CP\_1* ...".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26.4.2022, la *Parte\_1* [...] (d'ora in avanti solo *Pt\_1*), conveniva in giudizio innanzi a questa Corte [...] *CP\_2* oggi *Controparte\_1* riproponendo quasi integralmente le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile di Patti con la sentenza n. 136 emessa in data 1.3.2022 nel procedimento già iscritto al n. 100022/2013 RGAC.

\*

A miglior intelligenza dell'odierna vicenda giudiziale, gioverà preliminarmente ricostruire brevemente l'iter processuale sotteso al presente giudizio.

### In prime cure:

con ricorso in monitorio depositato in data 23.7.2012 *Controparte\_2* (già *CP\_4* ha chiesto ingiungersi alla società d'ambito *Parte\_1* il pagamento della somma di € 449.833,57, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, come dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti effettuati nel territorio di competenza della medesima *Par* nel periodo novembre 2006–aprile 2007, oltre ai conguagli per gli anni 2006 e 2007.

In data 20.11.2012 il Tribunale Civile di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, accoglieva il ricorso ed emetteva il D.I. n. 238/2012 (R.G. 590/2012), regolarmente notificato in data 27.11.2012.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo *Pt\_1* 1 proponeva opposizione, formulando le seguenti domande e/o eccezioni:

- 1) inammissibilità ed improcedibilità dell'azione per rinuncia e deroga all'Autorità Giudiziaria (*exceptio compromissi*);
- 2) difetto di legittimazione attiva;
- 3) inefficacia della cessione del ramo di azienda per violazione dell'art. 116 D. Lgs. 163/2006;
- 4) insussistenza del credito;
- 5) domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme da *Controparte\_2* ad *Pt\_1* 1, dovute a titolo di penale nonché di risarcimento del danno.

In particolare, l'originaria opponente rassegnava le seguenti conclusioni:

- "... 1). In via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per D.I. e del presente giudizio, nonché la nullità del D.I. opposto, per rinuncia e deroga all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, avendo le parti deferito la risoluzione delle loro controversie ad un collegio arbitrale;
- 2). Ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità del ricorso per D.I. e la nullità

del D.I. opposto, per carenza di legittimazione attiva della Società *Controparte\_2* per tutte le motivazioni ut supra esposte e per tutti i profili evidenziati;

3). In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per l'effetto revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione;

4). Sempre nel merito, accogliere tanto nella forma che nella sostanza l'opposizione che con questo atto si propone, dichiarando la nullità del D.I. opposto, ovvero l'insussistenza del diritto di credito, sia per sorte capitale che per interessi, fatto valere dalla Società opposta;

5). In via riconvenzionale, condannare la Società *Controparte\_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione di tutte le maggiori somme incamerate per il servizio prestato negli anni dal 2006 al 2008;

6). In via riconvenzionale, condannare la Società *Controparte\_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di penali, nonché al risarcimento del maggior danno per la mancata corretta esecuzione del servizio, nella misura di €.500.000,00, ovvero nella diversa misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, secundum alligata et provata, ovvero ritenuta equa e di giustizia dal Sig. Giudice, oltre interessi legali e moratori sino al soddisfo;

7). Sempre in via riconvenzionale, condannare la *Parte\_2* in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

8). In via subordinata, limitare la pretesa di controparte nei limiti del giusto e del provato, decurtando ogni somma non dovuta o illegittimamente richiesta e portandole in compensazione con quanto dovuto all' *Parte\_1*

[...];

9). Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge ...".

Con comparsa depositata in data 11.6.2013 si costituiva in giudizio *Controparte\_2* eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione e contestandone nel merito il contenuto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In dettaglio, la suddetta società chiedeva:

"... In via principale per le ragioni espresse sub1) dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della medesima e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo ex art. 647 c.c.p.;

Nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità o annullare la previsione del capitolato speciale recante clausola di compromesso in arbitri irrituali – art. 46 – o provvedere alla sua disapplicazione, nonché accertare e dichiarare la nullità o annullare la previsione del contratto di appalto recante clausola di compromesso in arbitri irrituali – art. 12 – e, dunque, b) rigettare per tutti i motivi esposti le ulteriori eccezioni e le domande, riconvenzionali e non, avanzate dall'opponente *Parte\_3* e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 238/2012 per l'importo di euro 449.833,57, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002, nonché le spese, competenze e onorari comprensivi di accessori di legge, oltre gli ulteriori interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 maturati successivamente a tale data e fino all'effettivo soddisfo;

In subordine al punto a), ferma restando la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la nullità o annullare la previsione del capitolato speciale recante clausola di compromesso in arbitri irrituali – art. 46 – o provvedere alla sua disapplicazione; accertare e dichiarare la nullità o annullare la previsione del contratto di appalto recante clausola di compromesso in arbitri irrituali – art. 12 – e, dunque, b) rigettare per tutti i motivi esposti le ulteriori eccezioni e le domande, riconvenzionali e non, avanzate dall'opponente [...]

*Parte\_3* in persona del legale rappresentante e condannarlo al pagamento delle somme (sorte) e degli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 che emergeranno dovuti a *Controparte\_2* in corso di causa e ritenuti di giustizia dall'Ill.mo Tribunale, salvo gravame.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con espressa richiesta di applicazione dell'art. 96 ultimo comma c.p.c. ...".

Nelle more del procedimento, con ordinanza del 14.1.2015 veniva concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto e con successiva ordinanza del 15.5.2019 (emessa a seguito delle memorie ex art. 183 CPC) veniva rigettata la richiesta d'ammissione delle prove orali invocate da parte opponente poiché inammissibili.

Nel prosieguo, precisate le conclusioni, le parti depositavano rituali comparse conclusionali e memorie di replica, all'esito delle quali la causa veniva prima rimessa sul ruolo (al fine di consentire alle parti di chiarire alcuni aspetti delle rispettive domande preliminari) e poi rinviata all'udienza del 1.3.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies CPC.

Il giudizio veniva, così, definito con la sentenza oggi impugnata, con la quale il Tribunale Civile di Patti così statuiva:

*"...- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 238/2012, emesso in data 20.11.2012 dal Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello;  
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e CPA ove dovuti come per legge ...".*

\*

Con il presente atto di appello **Pt\_I 1**, rimasta integralmente soccombente all'esito del giudizio di prime cure, **lamenta che la pronuncia in riesame:**

**1. avrebbe errato là dove ha disatteso le eccezioni d'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione monitoria e del giudizio di primo grado "... per avere le parti, con la sottoscrizione del contratto di appalto, rinunciato e derogato all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, prevedendo per la risoluzione delle controversia il ricorso all'arbitrato ...".**

Deduce a tal proposito che il primo giudicante, di fatto, avrebbe effettuato una erronea ed ingiusta parificazione dell'ATO ad una amministrazione dello Stato, ritenendo nulla, sulla scorta di tale ragionamento, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto di appalto.

In particolare, sostiene la difesa di parte appellante:

*"... il Tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza che l'Autorità d'Ambito è stata costituita nella forma della società per azioni e che la stessa nell'adozione delle scelte e nell'espressione della propria volontà ha sempre seguito le regole societarie tipiche delle S.P.A. [...] La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato per il solo fatto che l'ente pubblico ne possiede in tutto o in parte le azioni. Pertanto, se la società partecipata dalla mano pubblica si avvale degli strumenti previsti dal diritto societario, come nella specie, deve essere ritenuta un soggetto di natura privata ...".*

In ragione della disciplina applicabile a detta società, non potrebbero esservi dubbi in ordine alla libera fruibilità da parte della stessa, nell'adozione delle scelte e nell'espressione della propria volontà, delle regole tipiche di ogni S.P.A. e, pertanto, l'applicabilità dell'arbitrato irrituale non avrebbe potuto essere esclusa.

Ritiene, quindi, che:

*"... L'ecc.ma Corte di Appello ... in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell'eccezione di arbitrato dovrà dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto ed improcedibile il giudizio di primo grado ...";*

**2. sarebbe illegittima nella parte in cui ha escluso l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione monitoria per carenza di legittimazione attiva in capo alla società **CP\_2****

**[...] a seguito della costituzione della società consortile **Controparte\_5****

**[...]**

Asserisce **Pt\_I 1** che il primo giudicante, recependo le argomentazioni della difesa di parte opposta, avrebbe erroneamente ritenuto che la società consortile fosse subentrata nell'esecuzione totale o parziale del contratto di appalto, non attuandosi in realtà e a ben vedere alcuna successione nel rapporto giuridico sorto con l'ATI già aggiudicataria, tanto che la società consortile, eseguendo l'opera appaltata alle imprese consorziate, non avrebbe acquistato alcun diritto nei confronti della committente, e non sarebbe sua creditrice.

Al contrario, deduce l'appellante:

*"... È la società consortile, a seguito del subentro nella esecuzione totale del contratto, a divenire titolare del contratto di appalto sostituendosi al raggruppamento originario e a ottenere il pagamento degli importi dovuti dalla committente ...".*

Tale evento successorio, a detta di **Pt\_1** era espressamente previsto nello stesso contratto nell'art. 9 ove, con espresso richiamo all'art. 96 D.P.R. n. 554/1999, era espressamente previsto che la società consortile subentrasse "automaticamente" nel contratto di appalto e, di conseguenza, in tutti i rapporti obbligatori che prima facevano capo all'ATTI aggiudicataria.

Sostiene l'originaria opponente:

*"... La volontà del legislatore è volta a tutelare l'interesse della stazione appaltante alla realizzazione dell'opera e a facilitare i suoi rapporti con le società riunite. È consentito pertanto alla pubblica amministrazione di trattare con unico soggetto (la società costituita) e nel contempo tenere ferma, oltre alla responsabilità diretta e principale della società esecutrice dei lavori, la responsabilità sussidiaria e solidale delle singole imprese facenti parte dell'originaria ATI ...".*

In ragione di ciò, quindi, l'unico soggetto legittimato a richiedere il pagamento del corrispettivo dell'appalto per il servizio prestato sarebbe la società consortile all'uopo appositamente costituita, in quanto nuovo ente dotato di autonoma soggettività e personalità giuridica;

**3. sarebbe meritevole di censura là dove ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, stante l'inefficacia/inopponibilità della cessione del ramo di azienda intervenuta tra **CP\_4** e **Controparte\_2** nei confronti di **Parte\_1****

In richiamo delle conclusioni articolate in primo grado, deduce che:

*"... Dopo la dismissione della propria quota di partecipazione all'ATI in favore del **Par** ad **CP** è comunque residuata una quota di partecipazione al contratto di appalto, anche se estremamente ridotta allo 0,1%, poi ceduta alla società appellata. La legge, tuttavia, non fa alcuna differenza in relazione alla quota di partecipazione, prevedendo solamente che le cessioni di ramo di azienda devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 35 legge 109/94 ed oggi dell'art. 116 D. Lgs. 163/2006 ...".*

Dunque, in applicazione delle suddette norme, negli appalti pubblici la cessione del ramo d'azienda non avrebbe effetto nei confronti del committente sino a quando il cessionario non abbia provveduto a darne comunicazione nell'osservanza delle modalità stabilite dal D.P.C.M. n. 187 del 1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Ciò posto, non potendosi riconoscere alla cessione del ramo di azienda intervenuta tra **[...]** **CP\_4** e **Controparte\_2** alcuna efficacia nei confronti dell' **Parte\_1** in difetto degli adempimenti procedurali suddetti, la società opposta non poteva vantare alcuna legittimazione attiva ad azionare in monitorio la posizione della cedente:

*"... La società **Controparte\_2** non aveva alcun titolo per agire in giudizio nei confronti dell' **Parte\_1** non poteva far valere nessun presunto diritto di credito facenti capo alla **CP\_4** e quindi non poteva richiedere l'ingiunzione di pagamento che si oppone. In ogni caso, in conseguenza dell'inefficacia della cessione del ramo di azienda, il presunto credito vantato dall'appellata non poteva ritenersi esigibile. L'Ecc.ma Corte di Appello adita, quindi, in riforma della sentenza impugnata, dovrà dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società appellata ...";*

**4. sarebbe ingiusta ed illegittima, anche nel merito, nella parte in cui ha ritenuto provato il**

**presunto credito fatto valere dall'appellata ed ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dall'ATO.**

Sostiene **Pt\_1** 1 che:

**4.1.** dall'esame della documentazione versata in atti in primo grado da **Controparte\_2** non potrebbe ritenersi che la stessa abbia raggiunto la piena prova, in merito alla fondatezza ed alla dovutezza delle proprie pretese economiche, sia in punto d'*an* sia di *quantum debeatur*, la pretesa creditoria risultando fondata unicamente sulle fatture prodotte in sede monitoria;

**4.2.** essa aveva contestato il credito anche sotto il profilo della non debenza delle somme ingiunte per la non corretta esecuzione del servizio appaltato, e la conseguente violazione degli obblighi contrattuali relativi, da parte di **Controparte\_2**

*"... l'ATI assume una responsabilità solidale e svolge il servizio per quote, ragione per cui tutte le società che fanno parte dell'ATI rispondono solidalmente dell'inadempimento e (...) solo nella ripartizione interna può farsi riferimento alle quote di partecipazione al servizio ...";*

stanti le contestazioni mosse dall' **Pt\_1** – indirizzate al **Part** quale impresa capogruppo, ed alla società consortile **Controparte\_6** costituita tra tutte le società partecipanti – e documentate nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale adito avrebbe dovuto tenere nella debita considerazione l'evidenza del mancato espletamento del servizio appaltato;

**4.3.** l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C. per difetto di specificità era destituita di fondamento;  
in ossequio ai principi in tema di riparto dell'onere della prova:

*"... nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. [...] il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione ...";*

pertanto, il primo Giudice avrebbe errato a non considerare le difese svolte in tema in relazione ai documenti prodotti allo scopo di dimostrare l'inadempimento dell'ATI appaltatrice, poiché costituente fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento:

*"... Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto accertare se la società **CP\_2**, alla luce delle contestazioni provate documentalmente e del dedotto inadempimento, fosse riuscita a dimostrare di avere adempiuto all'obbligo assunto con il contratto di appalto. Questa valutazione era necessaria al fine di verificare la rilevanza causale dell'inadempimento dell'ATO all'obbligo di pagamento del preteso corrispettivo ...";*

**4.4.** di contro a quanto sostenuto dalla sentenza in riesame, la produzione documentale depositata in allegato alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 C.P.C. aveva piena valenza probatoria;  
essa evidenziava che già in fase di esecuzione del contratto erano state formulate precise contestazioni in ordine al servizio espletato. In particolare:

*"... veniva contestata la mancata regolare esecuzione del servizio relativo alla raccolta e trasporto degli RSU, l'inesatto o mancato svolgimento dei servizi di N.U., l'erronea contabilizzazione degli oneri derivanti da trasporti fuori ATO, il mancato svolgimento dei servizi in alcuni periodi.*

*È stata contestata, inoltre, la sistematica inottemperanza del Gestore ai numerosissimi ordini di servizio emessi nel corso degli anni dall'ATO e le innumerevoli inadempienze rispetto alle previsioni contrattuali perpetrate nell'espletamento del servizio.*

*Veniva evidenziato che in più occasioni, il servizio è stato sospeso ed interrotto anche per notevoli intervalli di tempo, arrelando gravissimo nocumento a tutti i cittadini dei comuni interessati ed alla Società d'Ambito ...";*

inadempimenti per cui la società appellante aveva prodotto tutte le missive di contestazione mosse e gli ordini di servizio inottemperati nell'esecuzione dell'appalto, suddivisi per anno, da cui scaturiva la necessaria applicazione di penali secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 37 del capitolato speciale di appalto;

- 4.5.** quanto al rigetto della domanda riconvenzionale con cui si chiedeva l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e la decurtazione delle somme non dovute, per una somma pari a € 12.000.000 (di cui € 10.000.000,00 circa per gli anni dal 2006 al 2009, ed € 2.000.000,00 circa per il periodo successivo, sino all'interruzione del servizio): alla luce delle disposizioni del C.S.A., anche attraverso l'ausilio di una CTU contabile, di contro quanto opinato in prime cure sarebbe ben stato possibile accertare l'ammontare delle somme dovute dalla società appellata per le suddette inadempienze, secondo la propria quota di partecipazione all'appalto;

- 5. parimenti meritevole di censura sarebbe nella parte in cui non aveva riconosciuto e dichiarato l'inesigibilità delle somme ingiunte in assenza del certificato di regolare esecuzione del servizio, anche perché mai richiesto da *Controparte\_2* ai sensi dell'art. 33 C.S.A.**

Afferma l'odierna appellante che la società appaltatrice, consapevole delle inadempienze gravi e plurime di cui s'era resa protagonista, avrebbe ovviamente ommesso di richiedere all'<sup>Par</sup> *Pt\_1* l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, evitando così ogni controllo ed emettendo immediatamente le fatture poste a fondamento del D.I. opposto.

Tra l'altro:

*"... Dall'esame del contratto e del capitolato speciale di appalto, risulta evidente che il pagamento del corrispettivo annuo dell'appalto sarebbe dovuto avvenire a stati di avanzamento mensili, previa verifica ed attestazione della regolarità dello svolgimento del servizio ...";*

sicché, in mancanza della predetta attestazione, il pagamento delle somme richiesto dall'appellata *CP\_2* non potrebbe considerarsi esigibile secondo quanto previsto dall'art. 33 del C.S.A., che poneva un preciso onere (gravante sull'A.T.I.), vale a dire un'attività diretta ad acquisire – mediante rilascio dalla stazione appaltante, o quantomeno formulandone apposita richiesta per conseguirlo – tale certificato di regolare esecuzione.

A sostegno della propria deduzione richiama la disposizione contenuta nell'art. 1655 C.C., che esclude l'esigibilità del credito per il pagamento del corrispettivo all'appaltatore in mancanza di accettazione dei lavori o di collaudo.

Dall'inesigibilità del credito deriverebbe poi non solo la non debenza delle somme ingiunte, ma anche la non decorrenza degli interessi moratori richiesti dall'opposta;

- 6. sarebbe erronea ed insufficiente nella motivazione là dove aveva ommesso di statuire sull'inesigibilità del credito azionato, ai sensi dell'art. 6 del contratto di appalto e dell'art. 39 C.S.A., per l'inadempimento perpetrato dall'appaltatore relativamente agli obblighi previdenziali e assicurativi del personale.**

Secondo ATO ME 1, il primo Giudice avrebbe omesso di valutare che sin dalla riforma del 2010 il rilascio del *Pt\_5* – anche ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori – avveniva su richiesta della ditta appaltatrice, di guisa che dovevano essere l’ATI e la società consortile a dimostrare l’adempimento puntuale agli obblighi previdenziali e assicurativi; il che non era però avvenuto, donde l’inesigibilità del credito ingiunto e dei relativi interessi.

**Concludeva per l’accoglimento dei superiori *petita* tutti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.**

\*

Con comparsa di risposta depositata in data 13.10.2022, si costituiva in giudizio l’appellata [...] *CP\_2* (**oggi** *Controparte\_1*) eccependo:

**in rito**, l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 C.P.C.;

nonché contestando, **nel merito**, la fondatezza delle altrui domande e **deducendo** in particolare:

**sub 1.**, che:

la forma societaria della parte opponente (S.P.A.) sarebbe del tutto irrilevante poiché trattasi di società d’ambito: prevista espressamente dalla Legge (D. Lgs. 22/1997 e ss.mm.ii.); costituita da soli enti pubblici (diversi Comuni della Provincia di Messina) e con capitale interamente pubblico; strumentale allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale per la collettività; e, pertanto, tenuta a rispettare i principi previsti per l’attività amministrativa e, come tale, impossibilitata a deferire la cognizione d’eventuali controversie secondo le modalità dell’arbitrato irrituale;

**sub 2.**, che:

nessun censura meritavano le argomentazioni difensive ed il costante orientamento giurisprudenziale precedentemente condiviso in prime cure *in parte qua* dal Giudice *a quo*;

**sub 3.**, che:

l’inconferenza della normativa citata *ex adverso* già eccepita in prime cure rendeva il motivo di gravame inammissibile e/o infondato:

“... In sostanza: nel maggio 2007 *CP* dismette a favore del *Par* la sua partecipazione all’appalto, trattenendo una minima e simbolica quota di esecuzione del servizio, pari allo 0,1%.

Dal 2 maggio 2007 *CP* non partecipa più alla esecuzione del contratto di appalto intercorso con l’ATO.

Nell’aprile 2010 si verificava il conferimento del ramo di azienda tra *CP* ed *CP*.

Allora, la modificazione del piano soggettivo che tutela la disciplina del dettato normativo invocata dalla appellante avviene già con l’atto del 2007 e non dopo.

Si è altresì spiegato come con la dismissione della quota di partecipazione all’appalto da parte di *CP* a favore del *Par* si era provveduto a darne informazione alla società appaltante (doc. 13) quindi l’opponente oggi appellante era stata notiziata dal 2007 che l’esecuzione del contratto di appalto rimaneva in capo al *Par* e agli altri mandanti, esclusa *CP*.

La disciplina invocata *ex adverso* non può trovare accoglimento, dato che nei confronti dell’appaltatore *Pa* con l’atto del 2010 non si verificava alcuna modifica soggettiva dell’appaltatore esecutore nell’ambito del contratto di appalto, che costituisce il presupposto per applicare l’art. 116 del codice degli appalti, perché nessuna modifica si era realizzata con la scrittura del 2007 resa nota all’appaltatore ...”.

Dunque, attraverso l’atto di cessione di ramo di azienda del 2010, *CP* avrebbe provveduto a

cedere ad **CP\_2** , non il contratto, ma il solo credito maturato in precedenza nei confronti dell' **Pt\_1** ;

ed ulteriormente, **sub 4.**, che:

il Tribunale aveva palesato d'aver esaminato attentamente la copiosa produzione documentale di parte opponente, là dove aveva evidenziato all'appellante l'inconsistenza probatoria del materiale allegato rispetto alle esigenze che incombevano al riguardo in capo di **Pt\_1** 1. Pertanto, la sentenza impugnata meriterebbe di essere integralmente condivisa;

**sub 5.**, che:

come ritenuto da plurime sentenze di merito pronunciate da differenti organi giudicanti, l'acquisizione dell'attestazione in argomento era onere dell'appaltante (cioè **Pt\_1** 1), giusto il tenore letterale dell'art. 33 del contratto;

in ogni caso, il pagamento non poteva essere subordinato al rilascio dell'attestazione da parte della Società d'Ambito, lasciandosi così altrimenti alla mera volontà di questa la scelta se adempiere o meno;

ed infine, **sub 6.**, che:

palesa risultava l'intervenuta modificazione della domanda originariamente proposta atteso che, all'atto della comparsa di costituzione, essa mirava a contestare unicamente le non debenza degli interessi moratori per violazione dell'art. 39 del C.S.A., per cui ribadiva di non accettare il contraddittorio sul punto.

Ad ogni modo, il motivo pareva assorbito dall'avvenuta iscrizione a bilancio della somma ingiunta, oltreché infondato per le ragioni esposte nella già citata memoria di replica;

**e concludeva chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile e/o infondata, con conferma della sentenza oggetto di gravame, e conseguente condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di lite del presente grado.**

\*

La Corte (con ordinanza depositata in cancelleria il 29.10.2022, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 21.10.2022), in accoglimento dell'istanza formulata dall'appellante, disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa e, disattesa ogni istanza istruttoria formulata dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 2.10.2023 e di seguito, per i medesimi incumbenti a quella del 25.11.2024, che aveva luogo secondo il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C.

Ivi, senza alcuna ulteriore attività, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nelle date del 21.11.2024 e del 22.11.2024, la causa veniva posta in decisione (con ordinanza del 26.11.2024), previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 14.2.2025).

\*

**In sede di comparse conclusionali e memorie di replica:**

le parti insistevano nelle difese ed eccezioni già formulate.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ritiene il Collegio, che evidenti ragioni di ordine logico processuale impongono di esaminare prioritariamente (attese l'indole potenzialmente assorbente rispetto ad ogni altra dedotta, ivi compresa l'altra vertente il preteso difetto di legittimazione attiva dell'odierna appellata *Controparte\_2* l'eccezione **in rito** sollevata da *Pt\_1* **in tema d'improcedibilità dell'appello per incompetenza dell'CP\_7** (in virtù della cd. *exceptio compromissi* di cui s'è detto *retro*).

Ed in proposito osserva e rileva il Collegio che:

- il primo Giudice ha rilevato l'incompatibilità della clausola compromissoria *de qua* – seppure contenuta nel contratto di appalto dell'11.7.2005 – rispetto all'interesse "pubblico" qualificato perseguito dall'ATO ME 1;

ora, fermo in fatto il dato testuale, per cui:

- l'art. 12 del citato contratto di appalto stipulato in data 11.7.2005, con atto pubblico ai rogiti del Notar *Persona\_1* di Messina (rep. n. 29988) e regolarmente sottoscritto dalle parti, prevedeva che:

*"... Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Patti (ME).*

*La parte che richiede la risoluzione della controversia tramite Arbitrato dovrà inviare la richiesta con Raccomandata A.R. all'altra parte ed al Presidente del Tribunale.*

*Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità in via irrituale e stabilirà anche il proprio compenso, decidendo quale parte sarà tenuta a corrisponderlo, ferma restando la responsabilità solidale delle parti.*

*La decisione del Collegio Arbitrale viene contrattualmente riconosciuta dalle parti contraenti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale ...";*

e, come rettamente evidenziato dall'odierna parte appellante:

- previsione sovrapponibile era contenuta anche nel capitolato speciale di appalto all'art. 46, ove si legge:

*"... Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno designato dall'impresa Appaltatrice, uno dall'Parte\_1 ed uno, il Presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Patti (ME). La parte che richiede la risoluzione della controversia tramite Arbitrato dovrà inviare la richiesta con Raccomandata A.R. all'altra parte ed al Presidente del Tribunale, segnalando contestualmente il nome dell'Arbitro designato. Qualora l'altra parte non provveda entro 30 giorni a designare il proprio arbitro, il Presidente del Tribunale nominerà, in sua vece, l'Arbitro mancante.*

*Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità in via irrituale e stabilirà anche il proprio compenso, decidendo quale parte sarà tenuta a corrisponderlo, ferma restando la responsabilità solidale delle parti.*

*La decisione del Collegio Arbitrale viene contrattualmente riconosciuta dalle parti contraenti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale ...";*

era (ed è) dunque pacifico tra le parti, e comunque desumibile dal tenore letterale della clausola (*ut supra* riprodotta), che l'arbitrato in questione sia libero (cd. irrituale).

Ora, sulla possibilità di una "pubblica amministrazione" di ricorrere ad un arbitrato irrituale, per la soluzione di controversie pur attinenti a rapporti instaurati *iure privatorum*, ha negativamente argomentato il giudice di legittimità nella sua più autorevole composizione (Cass. SS.UU., sentenza 3/3/2009, n. 8987).

Per quanto di interesse, in tema la Corte di cassazione – richiamata in tale pronuncia dal primo Giudice – ha affermato in particolare che:

«... benché la P.A., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l'Amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del cd. arbitrato irrituale o libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta ...».

Il succitato principio di diritto ha trovato anche in seguito piena conferma; si vedano, fra le altre: Cass. Civ. Sez. III, ordinanza dell'8/4/2020, n. 7759; 8/11/2018, n. 28533; 7/5/2013, n. 10599; e, da ultimo, nuovamente le SS.UU., con l'ordinanza n. 4242 del 16/2/2024.

È però da chiarire se di tale principio occorra fare applicazione anche alla presente controversia, in ragione – più che della sua veste formale – dell'indole sostanziale dell'attività promanante dall'ATO <sup>Part</sup>, stante la natura peculiare di "interesse pubblico essenziale" cui il servizio da essa reso avrebbe dovuto attendere.

Invero, come sostenuto dal Giudice *a quo*, quanto a consorzi e associazioni tra enti locali, non rileverebbe la loro veste giuridica formale, proprio poiché trattasi di soggetti strumentali allo svolgimento di siffatto servizio pubblico e ad operatività predeterminata *ex lege*.

Gli artt. 200 e 201 del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente) avevano del resto previsto, per la gestione dei rifiuti urbani, la formula organizzativa degli ATO (cd. ambiti territoriali ottimali) e la costituzione di una Autorità d'ambito, a partecipazione obbligatoria dei Comuni, la cui veste giuridica era rimessa alla legislazione regionale.

Così, a tali Autorità era trasferito l'esercizio delle competenze comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Circa la natura giuridica di dette Autorità, e conseguentemente del regime della relativa operatività, tuttavia di recente s'è pronunciata la Corte di cassazione:

dapprima con la Sez. V, ordinanza n. 26208 del 28/9/2021, assumendo (ancorché in tema di agevolazioni IVA a pro' delle Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2 del cd. Codice dell'ambiente) che:

«... tali Autorità sono costituite con le forme della società di capitali e sono preposte allo svolgimento di un'attività che, ancorché di pubblico interesse, non è caratterizzata dall'esercizio di poteri, autoritativi e dispositivi, che contraddistinguono l'esercizio della funzione pubblica, essendo effettuata secondo criteri di economicità e con il ricorso agli strumenti del diritto civile nei rapporti con le imprese affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti, improntati a un rapporto di corresponsività ...»;

e quindi, più in generale (nonché con riferimento alla posizione dell'ATO ME 2, *id est* di ente connotato dalla medesima fisionomia strutturale e funzionale di quello odierno appellante) con la Sez. III, ordinanza n. 18600 dell'8/7/2025, nei seguenti termini:

«... La società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere attribuito alle Autorità d'Ambito natura di enti pubblici economici, traendone le necessarie implicazioni sia in ordine all'esclusione della loro legittimazione a certificare, a mezzo dei commissari liquidatori, i crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei loro confronti, sia, conseguentemente, in ordine alla non compensabilità di tali crediti con i debiti d'imposta gravanti sui loro creditori. Deduce che il giudice del merito, nell'esprimere tale erroneo giudizio, non avrebbe tenuto conto della specificità dell'ATO Messina 2, in quanto operante nella regione siciliana.

Osserva, al riguardo, che, per effetto della disciplina posta con leggi regionali, le società d'ambito siciliane per la gestione dei rifiuti erano state costituite tra gli enti pubblici locali territoriali, non per atto volontario bensì obbligatoriamente, sulla base di norme e provvedimenti amministrativi commissariali adottati in regime di emergenza di protezione civile.

Evidenzia che ad esse società erano state irreversibilmente trasferite dagli enti territoriali (ed in particolare dai Comuni) sia le funzioni pubbliche amministrative concernenti la gestione del servizio rifiuti con le risorse predisposte per il suo svolgimento, sia i poteri coattivi di imposizione e riscossione delle relative tariffe.

Sostiene, ancora, che non avrebbe inciso sulla natura pubblicistica degli enti la circostanza che essi erano costituiti in forma societaria, avuto riguardo sia alla mancanza di un atto originario di autonomia contrattuale, sia all'assenza dello scopo lucrativo di cui all'art. 2247 cod. civ., sia infine alla composizione strutturale quali aggregazioni di enti territoriali finalizzata alla gestione in comune del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, riconducibile ad una associazione o consorzio tra enti locali, ovvero sia tra soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Conclude che, pertanto, alla società ATO Messina 2 avrebbe dovuto riconoscersi natura di ente pubblico non economico (annoverabile tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001) con le conseguenti implicazioni in ordine alla sua legittimazione a certificare i crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni vantati dai fornitori nei suoi confronti, nonché in ordine alla facoltà di questi ultimi di dedurre in compensazione i predetti crediti con i loro debiti per imposte e tasse ...

1.1. Il motivo è infondato.

Va data continuità al principio, già condivisibilmente affermato da questa Corte (Cass. 28/09/2021, n. 26208), secondo cui le Autorità d'Ambito, costituite con le forme della società di capitali, sono preposte allo svolgimento di un'attività che, ancorché di pubblico interesse, non è caratterizzata dall'esercizio dei poteri, autoritativi e dispositivi, che contraddistinguono l'esercizio della funzione pubblica, essendo effettuata secondo criteri di economicità e con il ricorso agli strumenti del diritto civile nei rapporti con le imprese affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti, improntati a un rapporto di corresponsività.

Al riguardo, non assume rilievo l'evidenziata mancanza dello scopo lucrativo previsto dall'art. 2247 cod. civ., giacché, in funzione dell'attribuzione all'ente pubblico della qualifica di "economico" non occorre il fine specifico di divisione degli utili rivenienti dall'attività esercitata ma è sufficiente che tale attività sia volta con criterio di economicità, diretta alla tendenziale parificazione dei costi con i ricavi.

Non è corretta, inoltre, la considerazione secondo la quale la natura pubblica dell'ATO Messina 2 avrebbe dovuto essere desunta, tra l'altro, dai poteri coattivi di imposizione e riscossione delle tariffe sui rifiuti; la legge regionale, infatti, non avrebbe potuto attribuire alle Autorità d'Ambito nessun potere impositivo, dal momento che il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti spettava esclusivamente agli enti locali, residuando in capo ai soggetti gestori del servizio soltanto la sua applicazione (Cass., Sez. Un., 8/04/2010, n. 8313).

Quanto alla circostanza che, dal punto di vista strutturale, le Autorità d'Ambito costituiscono aggregazioni di enti pubblici territoriali, tale circostanza non è sufficiente per attribuire ad esse la natura di "nuovo" ente locale, dovendo riconoscersi nella predetta aggregazione – come condivisibilmente affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa di vertice (Cons. Stato 2/02/2012, n.539) – piuttosto uno strumento operativo per la gestione integrata, da parte dei Comuni, del servizio dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza e di efficacia.

Si conferma, dunque, la necessità di attribuire alla società ATO Messina 2, quale Autorità d'Ambito, la natura di ente pubblico economico, come tale estraneo alla nozione di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con le necessarie implicazioni in ordine all'esclusione della sua legittimazione a certificare, a mezzo del proprio commissario liquidatore, i crediti vantati nei suoi confronti dai fornitori di beni e servizi, nonché in ordine alla conseguente non compensabilità di tali crediti con i debiti d'imposta gravanti sui suoi creditori ...».

In base a tali assunti, persuasivi e ben condivisibili anche ad avviso di questa Corte, non è dubitabile che le Autorità d'ambito:

- quale forma di aggregazione tra enti locali finalizzata alla gestione in comune del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, riconducibile nella sostanza ad associazioni e consorzi tra enti locali, anche quando la loro veste giuridica è quella di società a totale partecipazione pubblica, come si verifica nella Regione Siciliana;
- quale forma di esercizio in comune di una competenza dei Comuni che partecipano obbligatoriamente all'ambito territoriale ottimale;

non sono da qualificare come pubbliche amministrazioni (*sub specie* di consorzio/associazione tra Comuni) impedite alla stipula di clausola compromissoria per il deferimento in arbitrato irrituale di controversie relative ai servizi affidati ad ATI nelle materie di loro attribuzione.

Nella specie, pertanto, il Giudice di prima istanza ha inesattamente ritenuto la nullità (ed ha erroneamente negato l'efficacia) della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto di appalto che ne occupa, là dove invece avrebbe potuto e dovuto ritenerla idonea a sottrarre al Giudice ordinario la cognizione della controversia odierna.

Va dunque fatto luogo nei sensi di cui al dispositivo alla riforma dell'impugnata sentenza

\*

Consegue alla superiore soccombenza *ut supra* declaranda la condanna di parte appellata alla rifusione in favore di parte appellante delle spese processuali d'entrambi i gradi del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al di della pronuncia;

condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:

«... In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, **qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione**, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, **sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza ...»;**

spese liquidate nei termini seguenti:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

primo grado:

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000

fase di studio della controversia, valore medio:	€ 3.544,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 2.338,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 10.411,00
fase decisionale, valore medio:	€ 6.164,00
spese generali (15% sul compenso totale)	€ 3.368,55
totale	€ 25.825,55
totale dimidiato	€ 12.912,77

secondo grado:

Competenza: Corte d' Appello

Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000

fase di studio della controversia, valore medio:	€ 4.389,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 2.552,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 5.880,00
fase decisionale, valore medio:	€ 7.298,00
spese generali (15% sul compenso totale)	€ 3.017,85
totale	€ 23.136,85
totale dimidiato	€ 11.568,42

come in dispositivo.

Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:

- i. con inclusione della voce "istruttoria e/o ... trattazione", sia per il primo grado per questo grado, dovendosi considerare:

in ossequio al principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. III, sentenza n. 25664 del 19/9/2025 (in dissonanza da quello *antea* enunciato da Cass. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022), secondo cui:

«... 2.3.1 - Quanto invece al giudizio d'appello, questa Corte ha già affermato che "In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali" (Cass. n. 10206/2021).

In proposito, è ben vero (come evidenziato dal ricorrente in memoria) che, nella giurisprudenza di legittimità, si registrano pronunce di segno dissonante (oltre alla invocata Cass. n. 28325/2022, si vedano anche: Cass. n. 21743/2019; Cass. n. 20993/2020; Cass. n. 8870/2022; Cass. n. 15182/2022), ma ritiene la Corte di dover qui dare continuità all'indirizzo più rigoroso, di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343/2025 (entrambe non massimate sul punto), che del tutto condivisibilmente ne hanno fondato le ragioni sulla specifica peculiarità del giudizio d'appello e delle correlative attività descritte dall'art. 350 c.p.c., le sole il cui effettivo svolgimento può giustificare la liquidazione dei compensi per la fase in parola.

Il che è del tutto ragionevole, perché, da un lato, nel giudizio d'appello - in base all'*id quod plerumque accidit* - all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. segue il rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove la causa viene assegnata a sentenza, e dall'altro eventuali istanze istruttorie, com'è intuitivo, devono essere articolate già negli atti introduttivi, non essendo previste, per il giudizio di secondo grado, le scansioni "a valle" dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. (si fa riferimento, ovviamente, alla disciplina antecedente al d.lgs. n. 149/2022, anche se le considerazioni - *mutatis mutandis* - restano analoghe).

Se il processo d'appello, dunque, si svolge secondo il riportato schema essenziale - sicché non viene in rilievo una effettiva fase istruttoria, né di vera e propria trattazione - da tanto discende che le attività defensionali *lato sensu* finalizzate a richieste istruttorie (come, ad es., la rinnovazione dell'istanza di ammissione di richieste denegate dal primo giudice, la produzione di documenti, etc.) rientrano nella liquidazione dei compensi relativa alla specifica fase in cui si verificano (ossia: nella fase di studio, se affidate agli atti introduttivi; in quella decisionale, se effettuate successivamente, sempre che dette attività siano ammissibili, com'è ovvio) e non danno diritto alla liquidazione dei compensi di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022 ...»;

con indirizzo rigoroso, cui si intende aderire poiché ben più persuasivo, secondo quanto già avvisato dal precedente ivi richiamato (*id est* da Cass. n. 7343/2025), in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, ossia:

«... nel caso di specie, nel giudizio di appello si sono tenute esclusivamente l'udienza di prima comparizione del (...) - nella quale la Corte si è limitata a rinviare la causa ad altra udienza per la decisione e non si è svolta nessuna delle attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero di quelle riconducibili alla previsione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) - e l'udienza di precisazione delle conclusioni, quest'ultima tenutasi in trattazione scritta, in applicazione dell'art. 221 d.l. n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, su disposizione della Corte con decreto del (...) ....»;

che nella vicenda processuale che ne occupa v'è stato svolgimento d'attività processualmente rilevante ai fini dell'eventuale riconoscimento di titolo a conseguire la remunerazione della fase nota come "istruttoria e/o trattazione" (come dall'ordinanza del 29.10.2022);

- ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:

ii.1

all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);

ii.2

all'art. 4 comma 1 (e cioè "... dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti ...", nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo *in parte qua*);

successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che "... Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento ...") in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.

## **P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 26.4.2022 e

iscritto a ruolo in data 5.5.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 136 in data 1.3.2022 nel procedimento già iscritto al n. 100022/2013 RGAC.

appello proposto da:

**Parte\_1**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nei confronti di:

**Controparte\_1** (già **Controparte\_2**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

così provvede:

**1)** in accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:

**1.1)**

in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 28.3.2022 nel procedimento iscritto al n. 100022/2013 RGAC davanti al Tribunale Civile di Patti da **Parte\_1** nei confronti di **Controparte\_2** accoglie l'opposizione e per l'effetto:

- accerta e dichiara l'incompetenza per materia del Giudice adito in favore del Collegio arbitrale
- dichiara la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo, emesso in data 20.11.2012 al n. 238 nell'iscrizione n. 590/2012 RG;

**1.2)**

condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 12.917,77 per onorario, oltre esborsi come *per tabulas* ed ulteriormente accessori come per legge;

**2)** condanna ancora parte appellata alla rifusione in favore di parte appellanti delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 11.568,42 per onorario, oltre esborsi come *per tabulas* ed ulteriormente accessori come per legge; da distrarsi a pro' del costituito procuratore (quale antistatario).

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 22.1.2026

**Il Presidente**  
(dott. Massimo GULLINO)

**Il Consigliere estensore**  
(dott. Augusto SABATINI)